

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-657 del 10/02/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA L.P.R. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI AGAZZANO (PC), LOC. RIVASSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-622 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA L.P.R. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI AGAZZANO (PC), LOC. RIVASSO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta **L.P.R. S.r.l.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Agazzano (PC), Loc. Rivasso, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Agazzano con note del 13, 14 e 15 giugno 2016 (prot. Arpa n. 6172, 6210 e 6211), per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta in Comune di Agazzano – Loc. Rivasso;
- la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa allo Sportello Unico del Comune di Agazzano con nota pervenute via PEC il 19.09.2016 (prot. Arpa n. 9959), relativa all'intenzione di utilizzare per le emissioni E16 ed E17, - entrambe dedicate all'attività di lavaggio pezzi - il prodotto "Dollclean PS 231" con un quantitativo pari a 1600 kg, in alternativa al detergente già utilizzato "Ecosverdil 90, allegando la scheda di sicurezza e precisando, altresì, che le caratteristiche di stoccaggio del prodotto sono le stesse di quello già utilizzato;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni derivanti dalla modifica dello stabilimento;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene le emissioni in atmosfera – già autorizzate dalla Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, con Det. Dir. n. 1233 del 06.07.2009 – la ditta dichiara di voler installare un nuovo impianto per l'applicazione automatica della vernice a polvere, dotato di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti, e che tale emissione verrà denominata E18;
- le acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio pezzi (preventivamente trattate con un disoleatore) e quelle meteoriche di dilavamento dei piazzali, vengono convogliate in un impianto di depurazione chimico - fisico;
- lo scarico 1 di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione chimico - fisico recapita in pubblica fognatura;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dal Comune di Agazzano con atto 30/04/2013, prot. n° 2192;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- lettera del 9.09.2016, prot. n. 9659, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza ha espresso, secondo determinate prescrizioni, il proprio parere favorevole relativamente all'istanza presentata

dalla ditta di cui all'oggetto;

- foglio del 14.10.2016 (pervenuto in pari data ed iscritto al prot. Arpae n. 11260), con cui l'Azienda U.S.L. ha espresso il proprio parere favorevole all'attivazione del camino E18, facendo presente tra l'altro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota del 23.01.2017, prot. n. 404 (pervenuta il 24.01.2017 - prot. Arpae n. 775), con cui il Responsabile del Settore Politiche Territoriali del Comune di Agazzano ha espresso "...*parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera...*", ed ha ritenuto congrua la alla vigente classificazione acustica comunale la valutazione di impatto acustica allegata;
- nota del 17.01.2017, prot. n. 273 (pervenuta il 18.01.2017 - prot. Arpae n. 529), con cui il Responsabile del Settore Politiche Territoriali del Comune di Agazzano ha espresso "...*parere favorevole in merito allo scarico in pubblica fognatura della ditta L.P.R. S.r.l....*";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **L.P.R. S.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Agazzano, Loc. Rivasso;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **L.P.R. S.r.l.** (C. FISC. 00270530330) per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta nello stabilimento sito in Comune di Agazzano – Loc. Rivasso (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO PRERISCALDO

Portata Massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	25	min/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FORNO CARBOCEMENTAZIONE

Portata Massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SGRASSAGGIO - LAVAGGIO

Portata Massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 FORNO DI RINVENIMENTO

Portata Massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	25	min/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 VERNICIATURA A POLVERE - POLIMERIZZAZIONE

Portata Massima	550	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	2	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 VERNICIATURA A POLVERE - POLIMERIZZAZIONE

Portata Massima	350	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza Minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	2 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SVERNICIATURA SUPPORTI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 6%.

EMISSIONE N. E11 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 LAVATRICE PEZZI - LAVAGGIO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 LAVATRICE PEZZI - ASCIUGATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 VERNICIATURA A POLVERE

Portata Massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza Minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di fissati per E1, E2, E4 ed E7, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione per i prodotti di combustione (materiale particellare e ossidi di azoto e di zolfo) fissati per E3, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- c) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o metodo UNI 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come C_{tot});
 - o il metodo UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
- f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae

Sez. di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- i) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) in sede di messa a regime degli impianti collegati ad E18 (nuova), dovranno essere eseguiti tre autocontrolli alle emissioni, in tre giorni diverse, nell'arco di dieci giorni, i relativi certificati di analisi dovranno essere inviati all'Arpae di Piacenza, al Comune sede dell'insediamento ed all'Azienda U.S.L. di Piacenza. Allo stesso modo, per i camini E3, E16 ed E17, dato il cambio di prodotto sgrassante, dovrà essere svolto almeno un campionamento durante l'utilizzo del Dollclean PS 231, al fine di determinare la trietanolamina e l'ammoniaca (utilizzando rispettivamente il metodo Niosh 2010 e il metodo UNI 632); oltre ai parametri normali; i risultati di tali analisi dovranno anch'essi essere trasmessi agli Enti preposti al controllo di cui sopra;
- k) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E3, E16, E17 ed E18 è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune sede dell'insediamento;
- l) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E3, E16, E17 ed E18 è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune sede dell'insediamento;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae Sez. di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire**, per lo scarico 1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nella planimetria allegata all'istanza di AUA di cui in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) gli impianti di trattamento dovranno essere sempre tenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Agazzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Agazzano, al Gestore del Servizio Idrico In-

tegrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Agazzano sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.